

Allegato "C" al rep. n. 1.786/1.294

STATUTO
dell'Associazione "ORIZZONTI NUOVI ODV"
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1) Denominazione - sede - durata

1a. È costituita, in forma di Associazione di Volontariato, l'associazione denominata: "ORIZZONTI NUOVI ODV", di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

1b. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1c. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Saronno e la sua durata è illimitata può essere sciolta per delibera assembleare.

Art. 2) Finalità e scopi

2a. L'Associazione non ha fini di lucro e, con esplicito richiamo all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:

a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche;

c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

d) Radio e video diffusione a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modifiche;

e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza.

g) Promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n.244.

2b. Con richiamo altresì all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione, in via secondaria e strumentale, esercita anche le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate:

a) favorire lo sviluppo delle Associazioni cattoliche e laiche del territorio;

b) promuovere l'organizzazione di feste popolari, corsi, seminari, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, rassegne ed esposizioni;

c) promuovere la collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private;

d) promuovere la collaborazione con le Amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Provincia, Regione).

Tutte le attività indicate nei precedenti paragrafi 2a) e 2b), o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte principalmente ai terzi ed a tutta la collet-

tività e sono svolte in modo continuativo e prevalente, tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

2c. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3) Compiti della Associazione

Sono compiti della Associazione:

- a) diffondere l'educazione sociale, sostenere l'istruzione la formazione professionale nonché le attività di interesse culturale con finalità educative;
- b) rispettare i principi di pari opportunità tra uomini e donne ed i diritti inviolabili delle persone
- c) stimolare lo sviluppo locale tramite forme di cooperazione e confronto tra i soggetti economici pubblici e privati
- d) creare format anche originali, mediante l'attività radiofonica, video e via web, con i diversi supporti informatici e virtuali che favoriscano la diffusione della cultura a base delle attività della Associazione;
- e) Svolgere qualunque altra attività connessa, affine e necessaria al raggiungimento degli scopi prefissati.

SOCI

Art. 4) Tipologia di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'associazione, firmando l'Atto Costitutivo;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che volontariamente, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità e disponibilità.

Art. 5) Adesioni

5a. Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

5b. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche anche non maggiorenni purché di età di anni 16 (sedici) compiuti ed in possesso di autorizzazione firmata da almeno un genitore e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economici che ne condividano le finalità e le attività.

Il numero dei soci è illimitato.

5c. Chi intende associarsi dovrà inoltrare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

5d. La qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza di 2/3 (due terzi). L'ammissione viene annotata nel Libro dei Soci.

5e. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata in forma scritta da parte del Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata A/R oppure tramite pec. Il richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, può chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5f. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6C) che segue. Il mantenimento della qualifica è subordi-

nato al pagamento della quota associativa annuale.

Le quote associative non sono trasferibili né rivalutabili.

Art. 6) Diritti e Doveri dei Soci

A) Diritti. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Associazione, a frequentare la sede sociale e ad usufruire dei vantaggi che ne derivano dall'appartenere ad essa. I soci Fondatori ed Ordinari hanno inoltre diritto di:

- partecipare all'elettorato attivo decorsi 3 (tre) mesi dalla iscrizione ne Libro dei Soci;
- partecipare all'elettorato passivo trascorsi 6 (sei) mesi dall'iscrizione nel Libro dei Soci;
- candidarsi, votare, eleggere ed essere eletti a tutti i livelli della struttura organizzativa della Associazione;
- presentare proposte al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea;
- prendere visione dei Libri Sociali;
- promuovere ed organizzare iniziative sempre che siano coerenti con gli scopi e le finalità dell'Associazione e siano state preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

B) Doveri: I Soci Fondatori ed Ordinari sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività volontaria verso gli altri, anche all'interno della Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e con le regole della Associazione;
- versare regolarmente la quota associativa annuale.

C) Recesso/Decadenza. Si perde la qualità di Socio per decesso, dimissioni, scioglimento dell'Ente di riferimento per i soci in qualità di persone giuridiche. E' inoltre prevista l'esclusione della qualifica di Socio nel caso di mancato versamento della quota associativa decorsi 6 mesi dal sollecito. Nel periodo di morosità del pagamento della quota sociale, l'associato è considerato "dormiente" e non può partecipare alla vita associativa. La decadenza della qualifica è prevista anche per indegnità e per comportamenti contrastanti gli scopi dell'Associazione le cui cause sono precisate nel Regolamento.

L'esclusione del Socio, nelle differenti fattispecie, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere ratificata dalla prima Assemblea. Il recesso o l'esclusione del socio deve essere annotata sul libro dei Soci.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 7) Struttura organizzativa

Sono Organi dall'Associazione:

- L'Assemblea
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8) Assemblea degli associati

8a. Convocazione, diritto di voto e svolgimento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i

Soci sia Fondatori che Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio, iscritto da almeno tre mesi nel Libro Soci, ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per persona.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per esercitare le altre funzioni di competenza. Si riunisce, inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, oppure almeno tre membri del Consiglio Direttivo oppure a richiesta di almeno un decimo degli Associati: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro venti giorni dalla richiesta.

La convocazione può essere fatta tramite lettera, email oppure mediante avviso affisso nella bacheca della sede associativa almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è rappresentata dalla metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che deve aver luogo in data diversa dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita dopo trenta minuti dall'orario di convocazione, qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le deliberazioni della assemblea, ove non stabilito diversamente, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto. Principalmente avvengono per alzata di mano, tuttavia, specie quando viene richiesto di esprimersi sulle nomine di cariche, il Presidente della Associazione può decidere di ricorrere alla modalità di votazione segreta su carta. In tale fattispecie, previa costituzione di una commissione elettorale composta dal Segretario della Associazione e da almeno tre soci che volontariamente assumono il ruolo di "scrutatori", viene chiesto ai soci di scrivere liberamente il nome della persona che dovrebbe assumere il ruolo richiesto, oppure di esprimere la propria preferenza all'interno di una rosa di candidati. I voti raccolti in un'apposita urna saranno verificati al termine della votazione dalla commissione elettorale; completate le votazioni il segretario provvederà a redigere in ordine decrescente, l'elenco di tutti i candidati che hanno ottenuti i voti; saranno eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8b. Competenze

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) elegge e revoca le cariche associative;
- b) nomina i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo ed ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario che può partecipare alle attività degli Organi dell'Associazione con voto consuntivo;
- c) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo: nella fattispecie i membri del Consiglio Direttivo si astengono dal voto;
- d) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla non ammissibilità delle domande di associazione e sui provvedimenti disciplinari, valutati dal Consiglio Direttivo,
- f) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea Straordinaria, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei Soci, è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi di quanto disciplinato al successivo art. 20.

Art. 9) Consiglio Direttivo

9a. Composizione e durata in carica

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associato, ovvero che sono indicate tra i propri associati da enti associati che non hanno natura di persone fisiche.

In particolare, almeno due componenti sono scelti all'interno di una rosa di almeno 4 (quattro) nomi predisposta dagli enti parrocchiali associati, tramite il loro legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo ricoprono la carica a titolo gratuito.

Ciascun associato può candidarsi alle elezioni del Consiglio Direttivo, purché sia in regola con il versamento della quota associativa. L'associato che desidera candidarsi alle elezioni deve presentare la propria richiesta, in forma

cartacea al Consiglio Direttivo tramite la Segreteria dell'associazione o a mezzo mail, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di convocazione della assemblea. Il segretario dell'Associazione raccoglie le candidature pervenute ed almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione predisporre la lista dei candidati, provvede a trasmetterla a tutti gli associati e ad affiggerla, il giorno dell'assemblea, all'interno del locale prescelto.

9b. Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al punto 9a) del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

9c. Regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato in apertura di ogni riunione tra i presenti. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9d. Competenze

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente,
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale;
- c) nominare un Segretario ed un Tesoriere, eventualmente scelti anche tra i Consiglieri, i cui compiti sono specificati nei successivi artt.12) e 13);
- d) assumere collaboratori di diversa qualifica e livello;
- e) nominare il Direttore Responsabile della testata giornalistica di radiodiffusione ed i Responsabili dei differenti settori operativi della Associazione, proposti dal direttore Responsabile, i cui compiti funzionali saranno normati nel Regolamento interno;
- f) nominare, secondo necessità, dei consulenti;
- g) attestare il rendiconto gestionale ed il bilancio preventivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
- i) formulare il programma delle diverse attività dell'Associazione;
- j) elaborare proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea e redigere, modificare ed approvare i Regolamenti interni;
- k) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- l) disporre, secondo la gravità dei fatti contestati, sentito anche il parere dell'Organo di controllo, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con l'Associazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- m) curare l'attuazione delle iniziative programmate.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia;
- e) ha facoltà di conferire/revocare con firma singola procure per la gestione e l'utilizzo dei conti correnti intestati alla Associazione;
- f) il Presidente esercita l'ordinaria amministrazione anche per l'accensione e l'utilizzo di conti e/o depositi intestati all'Associazione, con firma singola.

Art. 11) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed in questo caso ha potere di gestione e di utilizzo dei conti correnti e/o depositi intestati all'Associazione con firma abbinata al Tesoriere.

Art. 12) Il Segretario

- 1) Il Segretario, che ricopre tale incarico gratuitamente, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente.
- 2) Cura la tenuta dei registri/libri dell'Associazione di cui al successivo art. 19).
- 3) Coordina il lavoro dei Volontari verificandone la presenza operativa, secondo le modalità indicate nel Regolamento.
- 4) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.
- 5) Partecipa, previo invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 13) Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere, che ricopre tale incarico gratuitamente, tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale annuale, da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio fiscale.
- 3) Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla gestione ed all'utilizzo del fondo di "piccola cassa" ed alla gestione ed utilizzo dei conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione.
- 4) Partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 14) Organo di Controllo - Revisione

14a. Composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (un) membro in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Viene eletto dall'Assemblea. In sede di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente che entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica del Controllore Unico, con effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

14b. Competenze

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione an-

nuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14c. Organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (un) membro, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Il revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15) Periodo di riferimento e Rendiconto Gestionale

L'anno economico e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere un Rendiconto Gestionale, Consuntivo e Preventivo, documentando in modo adeguato la natura strumentale e secondaria delle "attività diverse". Tale documento, predisposto dal Tesoriere e sottoscritto dal Presidente, deve essere poi sottoposto successivamente all'approvazione dell'Assemblea, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali della Associazione e/o per l'acquisto di nuove attrezzature, rinnovo degli impianti, beni mobili ed immobili oppure utilizzato nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 16) Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni liberali degli associati e/o di terzi
- d) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/17;
- e) da rimborsi per convenzioni e da proventi dell'attività, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- g) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

PERSONALE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 17) Personale dipendente/professionisti autonomi

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi anche di collaboratori dipendenti regolarmente assunti a tutti gli effetti di legge con rapporto di lavoro subordinato, ai sensi e per gli effetti del CCNL per i Lavoratori delle Imprese radiofoniche e televisive, satellitari e via internet in ambito locale oppure di lavoratori autonomi.

Il personale dipendente, può essere assunto esclusivamente nei limiti di legge previsti e per necessità di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione, oppure al fine di meglio qualificare o specializzare le attività svolte. Per particolari progetti o specifiche attività, l'Associazione si può avvalere della collaborazione di prestazioni professionali autonome e specialistiche.

Art. 18) Volontari

I Volontari sono persone che per libera scelta, in modo personale, completamente gratuito, e senza alcun fine di lucro anche indiretto, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e svolgono, tramite l'Associazione, attività in favore della comunità, del bene comune esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai Volontari possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese autorizzate, effettivamente sostenute e regolarmente documentate entro i limiti definiti dal Regolamento: sono, in ogni caso, vietati rimborsi di tipo forfetario.

L'attività di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di qualsivoglia tipo di contratto remunerativo con l'Associazione.

I dati personali dei Volontari che prestano attività in forma costante e non occasionale, sono riportati a cura del Segretario nel Registro dei Volontari.

Ad onere e cura della Associazione sono coperti obbligatoriamente da assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento delle loro attività di volontariato ed anche da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai fini assicurativi la presenza dei volontari deve essere riportata nel Registro Giornaliero delle Presenze.

VARIE

Art. 19) Libri Sociali

Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) Libro degli Associati;
- b) Libro verbali Assemblee;
- c) Libro verbali Consiglio Direttivo;
- d) Libro Relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
- e) Registro dei Volontari;
- f) Registro Giornaliero delle Presenze.

Di ogni riunione degli Organi della Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto ed approvato all'inizio della riunione successiva.

I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale a cura del Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento e nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione della privacy.

Art. 20) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza del settantacinque per cento dei presenti.

All'atto dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale privilegiando le Parrocchie Soci Fondatori, per sostenere i loro mezzi di comunicazione sociale e/o educativo oppure, in mancanza di tale pronunciamento assembleare, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.L.gs. 117/2017.

Art. 21) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'esecuzione o per l'interpretazione del presente Statuto, tra gli organi della Associazione, tra gli Associati, oppure tra gli Organi e gli Associati, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà sottoposta alla competenza di un Collegio di Conciliazione composto da tre membri nominati a maggioranza dalla Assemblea. Il Collegio di Conciliazione opererà senza formalità di procedure, secondo principi di indipendenza, imparzialità e neutralità ed il loro lodo sarà inappellabile ed avrà effetto di accordo tra le parti.

Art. 22) Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, ed alla normativa dettata per gli "Enti del Terzo settore".

Firmato: Valter Riva - Marco Salzano de Luna Notaio (sigillo)